SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) *Roma* **Anno 135° — Numero 157**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1994.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 819/90-91 del 2 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1991 n. 253, con il quale è stato emanato lo statuto del Politecnico di Torino;

Vista la delibera del senato accademico del 18 febbraio 1994 che ha approvato il nuovo testo dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1994 con il quale si chiede il riesame per motivi di legittimità;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 giugno 1994, con la quale sono state approvate le modifiche proposte, sulla base dei rilievi ministeriali;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto del Politecnico di Torino allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Torino, 9 giugno 1994

Il rettore: ZICH

ALLEGATO

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Emanato con decreto rettorale n. 951 del 9 giugno 1994, in vigore dal 9 giugno 1994

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1.

1. Il Politecnico di Torino, di seguito denominato «il Politecnico», è una istituzione pubblica che ha come finalità l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Politecnico ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Lo svolgimento dell'attività didattica e la organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e degli ordinamenti didattici universitari vigenti.

3. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali il Politecnico opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

4. Il Politecnico garantisce a tutto il personale ed agli studenti la partecipazione agli organi di governo, secondo le norme del presente statuto.

5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali ed in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, il Politecnico attua la distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa: spettano agli orgnai di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

6. L'organizzazione delle strutture del Politecnico, prevista nel rispetto di quanto indicato al comma precedente, ha la finalità di perseguire nel modo più efficace i propri fini istituzionali e si basa su criteri che individuano le responsabilità del personale.

7. Il Politecnico favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 1.2.

1. Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti e specificato nel regolamento didattico di Ateneo, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341

2. Il Politecnico provvede alla istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

Art. 1.3.

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica, di ricerca e di servizio, il Politecnico sviluppa rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.

2. Per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche, il Politecnico può stipulare con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento, per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche, per la programmazione dello sviluppo.

3. Il Politecnico, in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, anche internazionali, può attivare collaborazioni ed istituire strutture per attività di comune interesse che possono anche attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi e fondazioni.

4. Il Politecnico, anche in collaborazione con altre università e con enti pubblici e privati, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. Il Politecnico, con finanziamenti provenienti da enti o istituzioni esterne, può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato per la nomina di consiglieri scientifici in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica e riconosciute internazionalmente. Tale attività è incompatibile con altri eventuali incarichi attribuiti o svolti presso altri atenei.

6. Il Politecnico, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può istituire borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero e per forme di collaborazione nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica ed al diritto allo studio, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le collaborazioni suddette non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

Le norme relative sono contenute in apposito regolamento.

7. Al fine di accrescere la formazione culturale degli studenti e di migliorare la qualità della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il Politecnico può stabilire rapporti di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia, con lo Stato, le regioni e con tutti gli altri enti ed istituzioni cui sono conferiti compiti in materia di diritto allo studio.

8. Il Politecnico provvede, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, ai servizi culturali, ricreativi, di assistenza e di orientamento per gli studenti. Collabora inoltre con enti e istituzioni che forniscono servizi per l'orientamento professionale.

Il Politecnico favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

9. Il Politecnico cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, valorizzando le professionalità acquisite, secondo modalità definite del regolamento generale di Ateneo.

10. Il Politecnico favorisce, senza attribuire risorse finanziarie pubbliche, l'istituzione ed il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali e ricreativi per il personale.

11. Le assunzioni del personale amministrativo e tecnio avvengono per concorso o per corso-concorso indetti dal Politecnico.

12. I procedimenti concorsuali relativi al personale amministrativo e tecnico sono definiti nel regolamento generale di Ateneo sulla base dei seguenti principi:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;

b) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione, docenti ed estranei, che non siano componenti degli organi di governo dell'Ateneo;

c) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità.

13. Il Politecnico, con modalità da definire nel regolamento generale di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro autonomo per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO 2

ORGANI DI GOVERNO DEL POLITECNICO

Art. 2.1.

Sono organi di governo del Politecnico: il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

Art. 2.2.
Rettore

1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Politecnico, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficacia dei servizi;

c) garantire la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;

d) esercitare l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

e) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

f) stipulare contratti e convenzioni;

g) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;

h) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato "il Ministro", le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il rettore dura in carica quattro anni e viene eletto fra i professori di prima fascia in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi ed alle strutture del Politecnico.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *b), c)* e *d)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo, secondo criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *b), c)* e *d)* non dovranno superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

3. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore è nominato dal Ministro. Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Al fine di favorire una maggiore efficienza nel funzionamento dell'amministrazione, il rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelle attinenti ai punti *a), d)* ed *h)*, ad altri professori di prima fascia.

Per la determinazione di tali deleghe, il rettore deve attenersi al criterio dell'individuazione di settori o di funzioni omogenee dell'amministrazione, nel quadro di un piano coordinato di governo dei servizi amministrativi. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. 2.3.
Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo fondamentale per l'esercizio della autonomia universitaria.

Il senato accademico svolge le funzioni di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo del Politecnico. A tale scopo fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture del Politecnico per la preparazione dei rispettivi piani di attività, nel quadro delle compatibilità economiche e di gestione definite dal consiglio di amministrazione e tenendo conto delle relazioni annuali predisposte dalle facoltà ai sensi dell'art. 4.2, comma 1, del presente statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare l'attività fra le facoltà e le altre strutture didattiche di cui al regolamento didattico di Ateneo, tenendo conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica;

b) coordinare le attività fra i dipartimenti;

c) individuare le linee per la definizione dell'organico di ateneo, sentite le facoltà ed i dipartimenti;

d) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione del personale, delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

e) individuare le sedi di applicazione e definire le linee per la valutazione delle attività didattiche e scientifiche, acquisito il parere delle facoltà e sentiti i dipartimenti;

f) determinare criteri e modalità di verifica delle attività del personale;

g) approvare le relazioni ufficiali da inoltrare al Ministro;

h) modificare lo statuto secondo le procedure previste al successivo art. 9.4;

i) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo;

l) approvare il regolamento generale di Ateneo;

m) deliberare la costituzione di altri eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo.

o) approvare, su proposta dei dipartimenti, l'attivazione di contratti di diritto privato con consiglieri scientifici.

2. Il senato accademico è concovato in via ordinaria dal rettore ogni due mesi ed all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Entro il mese di luglio di ogni anno il senato accademico si riunisce per approvare le linee del piano annuale di attività e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nel Politecnico;

d) cinque rappresentanti delle facoltà scelti tra i professori di ruolo e ripartiti tra le facoltà in modo proporzionale al numero dei professori. Gli eletti da ciascuna facoltà devono appartenere ad aree didattiche diverse. Le facoltà nei loro regolamenti, determinano le aree didattiche e le modalità di questa elezione;

e) un professore di ruolo di prima fascia ed uno di seconda fascia per ciascuna delle cinque aree scientifiche in cui sarà suddiviso il Politecnico. Tali aree raggruppano i dipartimenti con criteri di affinità culturale e di equilibrio numerico. La votazione avviene per categorie e l'elettorato passivo è suddiviso tra le aree;

f) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;

g) tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

h) un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, eletto dalla categoria;

i) da un minimo di due ad un massimo di sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal successivo art. 9.2.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

l) il direttore amministrativo;

m) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

n) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;

o) un membro designato dalla regione Piemonte;

p) un membro designato dalla provincia di Torino;

q) un membro designato dal comune di Torino;

r) un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Torino.

4. Il senato accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

Art. 2.4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione,prima di decidere, deve acquisire il parere del senato accademico.

Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, sentito il senato accademico, ed il rendiconto consuntivo;

b) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;

c) definire l'organico di Ateneo entro le linee individuate dal senato accademico;

d) individuare gli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni;

e) destinare le risorse alle varie strutture e sovraintendere al loro funzionamento;

f) indicare alle facoltà, sentito il senato accademico, sulla base delle relazioni annuali predisposte dalle stesse e del quadro delle compatibilità finanziarie, le risorse finanziarie destinabili al piano per l'offerta didattica;

g) approvare i contratti e le convenzioni;

h) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 6.1;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

l) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo;

m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali;

n) approvare i programmi di attività dei dirigenti;

o) esercitare ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore amministrativo ed ai dirigenti dagli articoli 5.1 e 5.2 del presente statuto;

p) definire, su proposta dei dipartimenti, sentito il senato accademico, le prestazioni richieste ai consiglieri scientifici ed i relativi corrispettivi;

q) garantire il funzionamento dei nuclei di valutazione;

r) individuare la struttura competente per i procedimenti disciplinari.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

i) da un minimo di due ad un massimo di tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal successivo art. 9 2;

l) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento del Politecnico con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

I membri di cui al punto *d)* sono eletti dai direttori di dipartimento nel corso di riunioni dello specifico collegio. I membri di cui ai punti *e), f), g)* ed *h)* sono eletti dalle categorie interessate. I membri di cui al punto *i)* sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

I membri di cui al punto *l)* non possono superare le quattro unità. L'ammissione di queste rappresentanze è comunque soggetta ad una motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

Il numero dei membri di cui al punto *e)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano almeno tre.

Il numero dei membri di cui al punto *f)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano in numero di quattro.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e viene rinnovato alla metà del mandato del senato accademico.

Art. 2.5.

Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

1. Per essere eletti nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione, i professori di ruolo ed i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.

2. Esiste incompatibilità tra le cariche di membro del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione.

3. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

TITOLO 3

COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

Art. 3.1.

1. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è costituito il comitato paritetico per la didattica. Esso opera entro i limiti e con le modalità di seguito specificate.

2. I compiti del comitato sono:

a) organizzare e sovraintendere al funzionamento di un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche;

b) svolgere funzioni di valutazione sulla efficacia delle scelte operate dagli organi che hanno competenza in materia di didattica e di supporto al diritto allo studio relativamente alla qualità della didattica e dei servizi forniti;

c) redigere una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

3. Al fine di contribuire al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti, il comitato paritetico per la didattica può formulare pareri e proposte agli organi competenti del Politecnico su tutte le materie che riguardano gli studenti. Gli organi ai quali tali pareri e proposte sono indirizzate sono tenuti a dare risposte entro i termini che saranno previsti nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il comitato paritetico per la didattica è composto da un numero uguale di docenti e di studenti. I membri sono designati su base elettiva.

Il comitato nomina nel suo seno un presidente, scelto tra i professori, ed un vicepresidente scelto tra gli studenti.

5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le norme per la elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato paritetico per la didattica.

TITOLO 4

STRUTTURE DEL POLITECNICO

Art. 4.1.

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche il Politecnico è articolato nelle facoltà di ingegneria e di architettura, nonché nelle scuole e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo.

Le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle scuole e delle altre strutture didattiche sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti specifici di ogni struttura.

L'attivazione di scuole e di strutture didattiche istituite è subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca il Politecnico è articolato in dipartimenti. Questi possono essere a carattere interateneo.

L'elenco dei dipartimenti è contenuto nell'allegata tabella *A*.

Le modalità per l'istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Le conseguenti modifiche della tabella *A* non rientrano nei casi di modifica normati dal successivo art. 9.4.

3. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Il personale, le risorse finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione del Politecnico, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. La struttura amministrativa del Politecnico è organizzata per divisioni. Le divisioni sono articolate in servizi. Di ogni articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo ed al rettore. L'organizzazione funzionale delle divisioni e dei servizi è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, dopo aver acquisito il parere collegiale dei responsabili delle divisioni e dei servizi.

Art. 4.2.

Facoltà

1. La facoltà ha come compiti principali:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle decisioni del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea o i consigli di corso di diploma, eventualmente accorpati in consigli di settore, ed i dipartimenti interessati;

b) la redazione di una relazione annuale sull'evoluzione dell'offerta didattica programmata e sulle linee di sviluppo del proprio organico. Tale relazione è inviata al senato accademico ed al consiglio di amministrazione per le analisi di loro competenza;

c) la definizione annuale, nell'ambito delle indicazioni del senato accademico e delle compatibilità economiche individuate dal consiglio di amministrazione sulla base della relazione di cui al precedente punto *b)*, del piano definitivo dell'offerta didattica, comprensiva di impegni didattici istituzionali, affidamenti, supplenze, attribuzione di insegnamenti mediante contratti di diritto privato a tempo determinato. Obiettivo primario nella definizione anzidetta sarà l'ottimizzazione del servizio fornito alle risorse disponibili;

d) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica sulle attività didattiche, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica;

e) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, e dopo aver sentito i dipartimenti interessati;

f) le proposte concernenti le parti di propria competenza del regolamento didattico di Ateneo.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) il consiglio di presidenza;

d) i consigli di corso di laurea eventualmente accorpati in consigli di settore, ove istituiti;

e) i consigli di corso di diploma universitario, eventualmente accorpati in consigli di settore, ove istituiti.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

Il preside dura in carica quattro anni. Il mandato del preside viene rinnovato a metà del mandato del senato accademico.

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario è nominato dal rettore.

Il preside può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di prima fascia, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo;

b) dai ricercatori;

c) dai rappresentanti degli studenti.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *b)* e *c)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo, secondo criteri fissati nel regolamento di facoltà. In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *b)* e *c)* non dovranno superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo aventi diritto.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo che appartengono alla facoltà. Ne fanno anche parte una rappresentanza dei ricercatori ed una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza compiti di ordinaria amministrazione, con esclusione di quei provvedimenti che possono incidere sullo stato giuridico del personale. L'esercizio di queste deleghe è disciplinato dal regolamento di facoltà e deve rispondere al criterio di migliorare la funzionalità del consiglio di facoltà.

5. Il consiglio di presidenza deve rappresentare le aree didattiche della facoltà ed è eletto dal consiglio di facoltà. Il suo mandato coincide con quello del preside.

La composizione, il funzionamento ed i compiti sono stabiliti nel regolamento di facoltà.

6. Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea possono essere istituiti i consigli di corso di laurea.

Nelle facoltà presso le quali sono attivati i corsi di diploma universitario possono essere costituiti i rispettivi consigli.

Consigli di corso di laurea culturalmente affini possono deliberare di confluire in un unico consiglio di settore cui spettano le funzioni dei consigli dei corsi che vi confluiscono.

Analogamente consigli di corso di diploma universitario possono deliberare di confluire in un unico consiglio di settore cui spettano le funzioni dei consigli dei corsi che vi confluiscono.

In ogni caso questi consigli hanno come compiti:

a) coordinare, sentiti i dipartimenti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti nello statuto;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

c) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo attinenti ai corsi di laurea o ai corsi di diploma universitario di propria competenza;

d) proporre al consiglio di facoltà l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo;

e) coordinare l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale forniti dai dipartimenti per lo svolgimento delle attività didattiche al fine anche di un efficace collegamento con le attività di ricerca.

I consigli dovranno sempre esaminare anche le proposte ed i pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica.

Fanno parte dei consigli di corso di laurea tutti i professori di ruolo ad essi afferenti, ivi compresi i professori a contratto, una rappresentanza dei ricercatori ad essi afferenti, ed una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

Fanno parte dei consigli di corso di diploma i docenti ai quali, nell'anno di riferimento, siano stati affidati, a qualsiasi titolo, moduli didattici, ed una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze.

Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di prima fascia, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovraintende alle attività del corso di laurea, di diploma o di settore. Il mandato del presidente coincide con quello del preside di facoltà.

Il presidente sceglie tra i professori di prima fascia un docente che svolge per la durata del suo mandato le funzioni di vicario in caso di sua assenza o impedimento.

7. I consigli deliberano in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia o di prima e seconda fascia sulle materie che riguardino rispettivamente i professori di prima fascia od i professori di seconda fascia.

Art. 4.3.

Dipartimenti

1. Ogni dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche se afferenti a facoltà diverse.

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni.

Essi possono, inoltre, proporre al senato accademico l'attivazione di contratti con consiglieri scientifici.

I dipartimenti concorrono, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea o di diploma universitario o dei corrispondenti consigli di settore, allo svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle per i corsi di dottorato di ricerca.

I dipartimenti propongono infine la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore, di ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo e provvedono agli adempimenti conseguenti.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore.

Partecipano alla votazione del direttore tutti i membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Le modalità per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore dura in carica quattro anni. Il mandato dei direttori coincide con quello del consiglio di amministrazione.

Salvo che ai fini della rappresentanza di cui all'art. 2.4, comma 2, lettera *d)*, la carica di direttore è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il consiglio è l'organo che programma e gestisce le attività del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo.

Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento. Possono anche farne parte i consiglieri scientifici ed una rappresentanza di studenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento.

Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta.

5. La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento del dipartimento.

TITOLO 5

AMMINISTRAZIONE

Art. 5.1.

Funzioni dirigenziali

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo; l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione.

5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo, e limitatamente alle strutture centrali, per le quali se ne pongano vagliate ed oggettive esigenze, la funzione di dirigente può essere ricoperta, mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di particolare qualificazione con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.

6. I dirigenti sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione un programma annuale di attività che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2.4.

7. Ai dirigenti ed ai titolari di funzione dirigenziale può essere riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio del Politecnico, annualmente determinata dal consiglio di amministrazione.

8. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Art. 5.2.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo e direzione. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, con motivata delibera, che dovrà evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato, ad un dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico è attribuito a tempo determinato; di norma è sincronizzato con il mandato del rettore e può essere rinnovato.

3. Il direttore amministrativo:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) formula proposte al rettore anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo;

c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo;

d) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

e) sovraintende all'attività delle strutture centrali;

f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitigli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, l'indizione e l'aggiudicazione di gare;

g) verifica e coordina l'attività dei dirigenti.

Art. 5.3.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dal Politecnico, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi, sotto l'egida di scuole di alta formazione riconosciute a livello ministeriale.

2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento generale di Ateneo sulla base dei seguenti principi:

a) alta qualificazione documentabile in termini di studi compiuti, formazione ricorrente, documenti prodotti;

b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazionedi appartenenza;

c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dirigenti di pubbliche amministrazioni o docenti estranei al Politecnico.

Art. 5.4.

Esercizio delle funzioni decentrate

Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori del Politecnico, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite, ai sensi della legge n. 537/1993, art. 5, comma 9, al Politecnico stesso. Questi esercita tali funzioni nelle forme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

TITOLO 6

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 6.1.

Regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilità

Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile del Politecnico è deliberato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura indicata nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 6.2.

Centri autonomi di gestione

I dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca ed i centri di servizi sono centri di gestione ai quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

Il consiglio di amministrazione può individuare anche centri di gestione ai quali non è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

Le norme che regolano il funzionamento di tutti i centri di gestione sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 6.1.

TITOLO 7

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 7.1.

Regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative all'organizzazione generale del Politecnico ed alle modalità di elezione degli organi di cui al titolo 2.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di corso di laurea, i consigli di diploma universitario, i consigli di settore di laurea e di settore di diploma, i consigli delle scuole ed i consigli di dipartimento.

Il regolamento generale di Ateneo è emanato dal rettore secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Politecnico rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed è approvato dal Ministro ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I regolamenti delle facoltà sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di facoltà e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

4. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di dipartimento e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

5. I regolamenti dei consigli di corso di laurea, di diploma, di settore sono emanati dal rettore, sentito il parere della facoltà interessata e previa deliberazione dei rispettivi consigli e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

6. I regolamenti delle scuole e delle altre strutture didattiche sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

7. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, prima della emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisirà il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.

Il senato accademico, entro il termine perentorio di novanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 7.2.

Validità delle deliberazioni

Le adunanze degli organi sono valide, di norma, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di Ateneo può prevedere deroghe a questa norma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 7.3.

Pubblicità dei verbali

I verbali delle adunanze degli organi del Politecnico sono pubblici.

TITOLO 8

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 8.1.

1. Il Politecnico promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica.

2. Il consiglio di amministrazione definisce una funzione di valutazione interna cui è connessa la responsabilità di verificare, mediante un'analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e tecnica.

3. Il consiglio di amministrazione individua altresì la struttura operativa cui sarà attribuita tale funzione ed il relativo responsabile. Tale funzione viene svolta in posizione di autonomia, rispondendo esclusivamente agli organi di governo.

4. L'attività di cui ai precedenti commi ed ai relativi parametri di riferimento per le valutazioni saranno difiniti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

5. La valutazione della produttività della ricerca e della efficacia della didattica è affidata dal consiglio di amministrazione a specifici nuclei di valutazione individuati dal senato accademico secondo le modalità di cui all'art. 2.3, comma 1, lettera *e)*.

6. I nuclei di valutazione di cui al comma 5, hanno accesso ai documenti amministrativi e riferiscono periodicamente sui risultati della loro attività agli organi di governo.

TITOLO 9

NORME FINALI E COMUNI

Art. 9.1.

Norme per le designazioni elettive

1. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta dei professori di ruolo aventi diritto al voto.

2. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente del Politecnico, della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. I professori di prima fascia che assumono la funzione di rettore, di prorettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

6. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.

7. Col termine «personale tecnico ed amministrativo» si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

Art. 9.2.

Elezione delle rappresentanze studentesche

Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.

L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ai dottorati di ricerca ed alle scuole.

Per la designazione del rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera *h)*, la votazione comporta l'elezione quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al venti per cento.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera *i)*, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui all'art. 2.4, comma 2, lettera *i)*, la votazione comporta la elezione di tre rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto.

Resta ferma comunque la presenza di almeno due rappresentanti nel senato accademico e almeno due nel consiglio di amministrazione.

La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti negli organi di governo del Politecnico.

Art. 9.3.

Anno accademico

Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.

Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 9.4.

Modifiche di statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà, delle scuole e dei dipartimenti.

Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

Lo statuto è emanato dal rettore secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 9.5.

Incompatibilità

Ulteriori incompatibilità, oltre a quelle già previste nel presente statuto, saranno definite nel regolamento generale di Ateneo.

TITOLO 10

NORME TRANSITORIE

Art. 10.1.

Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono le seguenti norme:

a) il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1993, terminerà il 30 settembre 1997;

b) il mandato del consiglio di amministrazione iniziato il 1° novembre 1991, terminerà il 30 settembre 1995;

c) il mandato dei presidi attualmente in carica scade il 31 ottobre 1994; il mandato che inizierà il 1° novembre 1994, terminerà il 30 settembre 1999;

d) i mandati dei direttori di dipartimento continueranno fino alla scadenza del 30 settembre 1995;

e) i mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, ad eccezione fatta di quelli relativi alla carica di direttore di dipartimento, non entrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

Per le elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione il regolamento elettorale e la determinazione delle aree scientifiche saranno deliberati dal senato accademico.

Art. 10.2.

La seconda facoltà di ingegneria, con sede a Vercelli, finché l'organico non supererà i 20 professori di ruolo, è rappresentata nel senato accademico soltanto dal preside.

Quando tale limite sarà superato, si provvederà con modifica dello statuto, alla revisione dell'art. 2.3, comma 3, lettera *d)*.

Art. 10.3.

La composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2.4, comma 2, configurata in applicazione dell'art. 16, comma 3, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha validità ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 26 aprile 1984, n. 24, fino al 31 dicembre 1994, salva diversa indicazione derivante dalla conversione in legge del citato decreto-legge n. 249/94.

Art. 10.4.

Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

TABELLA *A*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

Automatica informatica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda le scienze e le tecniche dei controlli automatici (automatica), degli elaboratori elettronici (informatica) e la loro integrazione reciproca.

Casa-città

L'area di ricerca del dipartimento riguarda il problema della casa inteso come problema dell'abitazione e dei servizi ad essa collegati e dei tessuti insediativi storicamente costituiti.

Elettronica

L'area di ricerca del dipartimento appartiene al vasto settore dell'elettronica di base e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento ai settori disciplinari dell'elettromagnetismo, della microelettronica, dei circuiti e della strumentazione e delle telecomunicazioni.

Energetica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda i temi del reperimento, approvvigionamento, utilizzo razionale dell'energia, con particolare riferimento alla trasformazione dell'energia primaria nelle forme termica e meccanica, all'uso razionale dell'energia e ai risparmi energetici, alla termofluidodinamica delle macchine, all'energia nucleare, ai generatori di energia termica e meccanica a combustione, alle energie rinnovabili e alla conversione diretta dell'energia.

Fisica

L'area di ricerca del dipartimento si colloca nell'ambito della fisica di base, con particolare riguardo ai temi più consoni alle esigenze culturali di un Politecnico.

Georisorse e territorio

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio della superficie e del sottosuolo terrestri con particolare riferimento alla applicazione ed al perfezionamento delle metodologie topografiche-fotogrammetriche, all'analisi dei vincoli territoriali, alla ricerca, produzione e valorizzazione delle risorse minerali, alla messa a punto dei processi di trasformazione. Riguarda inoltre la descrizione dell'assetto territoriale nelle sue forme naturali e costruite, la definizione degli aspetti geomeccanici e impiantistici della coltivazione delle risorse minerali e delle tecnologie di arricchimento di queste ultime.

Idraulica, trasporti e infrastrutture civili

L'area di ricerca del dipartimento riguarda l'idraulica, la meccanica dei fluidi, l'idrologia superficiale sotterranea, problemi di locomozione relativi ai mezzi di trasporto, la teoria delle reti e del deflusso veicolare, la modellistica numerica e fisica; inoltre la pianificazione e la gestione delle risorse dei bacini idrografici, delle reti idrauliche, dei bacini di traffico e delle reti di trasporto, nonché la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la valutazione economica delle infrastrutture relative ed il loro esercizio integrato.

Ingegneria aeronautica e spaziale

L'area di ricerca del dipartimento riguarda gli studi su sistemi aeronautici e spaziali con particolare interesse per gli aspetti ingegneristici e all'esecuzione di ricerche condotte in campi affini che utilizzano metodologie facilmente trasferibili allo studio dei problemi aerospaziali.

Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali

L'area di ricerca del dipartimento riguarda i metodi e gli strumenti di analisi per la progettazione e l'organizzazione degli interventi nei sistemi territoriali, la valutazione e il controllo della qualità edilizia, la programmazione e il coordinamento delle attività progettuali, realizzative e gestionali in edilizia, nonché i criteri per la valutazione economica degli interventi alle diverse scale.

Ingegneria elettrica industriale

L'area di ricerca del dipartimento comprende lo studio, di base e applicativo, nel campo delle conversioni energetiche che si avvalgono dell'energia elettrica, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere industriale, ivi comprese le problematiche relative alle apparecchiature di misura e di controllo connesse con tali applicazioni.

Ingegneria strutturale

L'area di ricerca del dipartimento copre lo studio teorico e sperimentale del comportamento statico e dinamico dei materiali da costruzione, dei terreni e delle rocce, degli elementi strutturali e delle strutture nel loro complesso, con i relativi problemi progettuali e costruttivi, ivi compresa l'interazione con i terreni di fondazione.

Matematica

L'area di ricerca del dipartimento copre il campo della matematica sia pura che applicata collaborando, o conducendo in forma autonoma, programmi di ricerca su discipline con elevato contenuto matematico.

Meccanica

L'attività di ricerca del dipartimento è data dall'esigenza di riunire e organizzare le attività di studio e di ricerca finalizzate ai problemi progettativi e costruttivi delle macchine. In particolare si interessa ai problemi di affidabilità e di sicurezza strutturale sia degli organi delle macchine e dei meccanismi, sia dei componenti meccanici di strutture speciali, quali quelle degli impianti chimici e nucleari. Rientrano inoltre nelle finalità del dipartimento, oltre agli argomenti tipicamente meccanici dell'ingegneria biomedica, anche lo studio dei problemi di analisi e sintesi funzionali relativi alle macchine e ai sistemi meccanici e fluidodinamici.

Progettazione architettonica

L'area di ricerca del dipartimento è quella delle attività di ideazione e delle operazioni di elaborazione tecnica dei progetti propri dell'architettura, caratterizzate in particolare da una continua evoluzione di mezzi e di competenze delle strutture professionali.

Scienza dei materiali e ingegneria chimica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio sia dei principi fondamentali della chimica, sia delle proprietà, produzione, caratterizzazione, comportamento in esercizio di materiali, sia infine della progettazione e della conduzione del macchinario e degli impianti chimici.

Scienze e tecniche per i processi di insediamento

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio del funzionamento spaziale e temporale dei sistemi socioeconomici, quello del funzionamento dei sistemi naturali e antropizzati e quello delle interazioni fra sistemi socioeconomici e sistemi ambientali

Sistemi di produzione ed economia dell'azienda

L'area di ricerca del dipartimento ha per oggetto i sistemi di produzione, con particolare riferimento a quelli metalmeccanici. Rientrano nelle finalità del dipartimento le ricerche sui metodi di lavorazione, sui macchinari e sulle attrezzature; sulla scelta delle metodologie e dei sistemi produttivi, sull'automazione, sulle misure e sulle regolazioni e strumentazioni industriali. Parallelamente il dipartimento svolge una specifica attività nel campo della gestione dei processi produttivi, occupandosi degli aspetti economici, della organizzazione del lavoro e del controllo e gestione della produzione.

Territorio (Interateneo)

L'area di ricerca del dipartimento riguarda l'analisi degli studi di Torino, ovvero l'analisi e la progettazione del territorio considerato nei suoi differenti aspetti, alla scala urbana, regionale e sovraregionale.

94A4349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale», le cui disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 sono state sostituite, rispettivamente, da quelle contenute negli articoli 1 (commi 1 e 2), 12, 13, 14, 15, 3, 4 (commi 7 e 8) e 11 (comma 1), del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994.

94A4399

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 luglio 1994

Dollaro USA	1571,08
ECU	1905,25
Marco tedesco	997,20
Franco francese	290,40
Lira sterlina	2426,53
Fiorino olandese	888,67
Franco belga	48,248
Peseta spagnola	12,026
Corona danese	253,56
Lira irlandese	2401,87
Dracma greca	6,619
Escudo portoghese	9,670
Dollaro canadese	1133,13
Yen giapponese	16,012
Franco svizzero	1187,51
Scellino austriaco	141,77
Corona norvegese	227,49
Corona svedese	199,70
Marco finlandese	301,26
Dollaro australiano	1141,70

94A4421

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Ricci Paolo & C. S.n.c., con sede in Bazzano, via Calzolara n. 14/*A*, assegnataria del marchio «188 BO», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

92A4357

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 14 giugno 1994 il decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 14571, punti 2 e 3, concernente la corresponsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 223/91, del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nell'area e nei lavori sottoelencati, deve intendersi relativo al periodo di seguito indicato:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:

delibera CIPE 7 aprile 1993;
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 aprile 1994;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994 è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Palermo. — Azienda De Bartolomeis impegnata nella costruzione del depuratore Palermo, Acqua dei Corsari. Lavoratori licenziati dal 26 novembre 1990:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991.

2) Area del comune di Palermo. — Azienda De Bartolomeis impegnata nella costruzione del depuratore Palermo, Acqua dei Corsari. Lavoratori licenziati dal 26 novembre 1990:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 26 maggio 1991 all'11 agosto 1991.

94A4359

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore, con sede in Roma, unità di Roma e Monterotondo (Roma), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Corriere dello Sport, con sede in Roma, unità di Bologna e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

92A4358

MINISTERO DELLA SANITÀ

Adempimenti connessi al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali registrate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

L'art. 26 del decreto legislativo n. 178 del 1991 prevede, com'è noto, la conferma fino al 31 maggio 1995 dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, registrate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, 1° ottobre 1991.

A chiarimento delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo sono stati emanati comunicati dal Ministero della sanità, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1993, n. 120 del 25 maggio 1993 e n. 195 del 20 agosto 1993.

Si fa presente che per i gruppi di prodotti individuati nei richiamati comunicati la Commissione unica del farmaco esprimerà il proprio avviso in merito alle documentazioni pervenute alla Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità alla data del 30 ottobre 1993.

A fini del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali, sentita la Commissione unica del farmaco in data 20 giugno 1994, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) ferma restando la validità delle autorizzazioni già concesse da questa amministrazione anteriormente al 1° ottobre 1991, nulla osta ai singoli titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali di presentare sin d'ora domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991;

2) tali autorizzazioni, rinnovate ex art. 11, avranno la durata di cinque anni come previsto a termini di legge, a partire dal 1° giugno 1995;

3) le suddette domande dovranno essere conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante norme sull'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano. Si precisa, al riguardo, che l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto prevede che «a partire dal 1° gennaio 1994 le domande di rinnovo di autorizzazione già concessa non possono essere accolte qualora l'etichettatura ed il foglio illustrativo non siano conformi alle prescrizioni del decreto legislativo n. 540/1992»;

4) la domanda di rinnovo della predetta autorizzazione dovrà essere corredata di un rapporto sulla sicurezza del prodotto comprendente una completa revisione dei dati di farmacovigilanza.

94A4352

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Renata Treves con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Elena Cantucci, notaio in Firenze, numero di rep. 47074, e consistente in denaro liquido depositato presso la Banca Toscana (agenzia n. 9 di Firenze) per un importo di L. 98.000.000 circa.

94A4353

Autorizzazione alla Fondazione clinica del lavoro di Pavia a dividere una quota di comproprietà immobiliare

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1994 la Fondazione clinica del lavoro di Pavia è stata autorizzata a disporre la divisione della quota di comproprietà di terreni siti in Santa Margherita Ligure, comproprietà acquistata dalla Fondazione stessa con autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985.

94A4354

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Rally delle Valli Ossolane 1994

(Estrazione del 26 giugno 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Rally delle Valli Ossolane 1994 estrazione 26 giungo 1994 in Roma:

A) *Premi di prima categoria.*

1) biglietto serie U 37628 di lire 2 miliardi abbinato al concorrente Uzzeni;

2) biglietto serie I 06025 di lire 200 milioni abbinato al concorrente Vedelago;

3) biglietto serie L 28580 di lire 100 milioni abbinato al concorrente Zonca.

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi da lire 30 milioni cadauno:

1) biglietto serie D 20247;

2) biglietto serie D 30152;

3) biglietto serie D 39569;

4) biglietto serie L 35215;

5) biglietto serie L 52666;

6) biglietto serie R 20765;

7) biglietto serie S 14929;

8) biglietto serie S 82540;

9) biglietto serie T 30843;

10) biglietto serie T 36115.

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti.*

1) biglietto serie U 37628 L. 1.500.000;

2) biglietto serie I 06025 L. 1.000.000;

3) biglietto serie L 28580 L. 700.000.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

94A4356

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 1937 del 20 maggio 1994 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Vega-Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 13 luglio 1992 per rogito notaio dott.ssa Lidia Buoninconti di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Andrea Montich con studio in Udine, via Maniago n. 10/1.

Con deliberazione n. 1938 del 20 maggio 1994 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Coop. agricola di trasformazione e consumo Domanins - Soc. coop. a r.l.», con sede in Domanins - S. Giorgio della Richinvelda, costituita il 15 settembre 1919 per rogito notaio dott. Nicola Marzona di Valvasone ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Brait Giancarlo con studio in Casarsa della Delizia, via Valvasone.

Con deliberazione n. 1939 del 20 maggio 1994 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Promovolley - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rovereto in Piano, costituita il 13 giugno 1986 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Ronzani con studio in S. Giorgio della Richinvelda, via Aquileia, 6.

Con deliberazione n. 1940 del 20 maggio 1994 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Coop. ricostruzione Clauzetto - Co.Ri.Cla Soc. coop. a r.l.», con sede in Clauzetto, costituita l'11 dicembre 1979 per rogito notaio dott. Giovanni Fabricio di S. Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Ronzani con studio in S. Giorgio della Richinvelda, via Aquileia, 6.

94A4364

Nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa «Val.Mec. - Soc. coop. a r.l.», in San Pietro al Natisone, in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n. 2220 del 1° giugno 1994 la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la «Val.Mec. - Soc. coop a r.l.», con sede in S. Pietro al Natisone, in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri.

94A4365

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia contemporanea;
psicologia della percezione;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura russa;
filologia slava;
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica.

Facoltà di economia:
politica economica;
finanza aziendale.

Facoltà di magistero:
sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A4385

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura latina;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia della letteratura austriaca;
lingua e letteratura spagnola;
psicologia generale;
glottodidattica.

Facoltà di lettere e filosofia:
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia sociale;
epistemologia genetica;
lingua e letteratura spagnola.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale;
filosofia del diritto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A4386

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 7 0 9 4 *

L. 1.300